



Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI

CCNL dell'11.4. 2006
Compensi per in carichi aggiuntivi dei dirigenti
scolastici. Onnicomprensività del trattamento
economico.

SINTESI NORMATIVA



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI**

I - QUADRO NORMATIVO

L'art.24, comma 3, del D.L.vo 165/2001 recependo quanto previsto allo stesso articolo dal

D.Lvo 29/93 ha introdotto il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti in base a quanto previsto dal suddetto decreto, nonché di qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione dei loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Per effetto di tale principio, i compensi spettanti ai suddetti dirigenti che eventualmente svolgano incarichi aggiuntivi devono affluire ai fondi dell'Amministrazione di appartenenza per essere destinati al trattamento accessorio della dirigenza con la destinazione vincolata di una parte degli stessi all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato del personale a cui è applicato, nella corresponsione dei compensi, detto principio dell'onnicomprendività.

La norma in questione, fissando la regola della onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, afferma infatti che essa vale per: ".....qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".

Ora, se con riferimento agli incarichi conferiti da terzi o dall'amministrazione di appartenenza "in ragione dell'Ufficio" la disposizione è chiara e coerente con la sua ratio nell'affermare l'effetto dell'onnicomprendività retributiva, essendo in tali casi determinante per il conferimento dell'incarico la "ragione dell'ufficio" e non le competenze personali del dirigente, non altrettanto chiara è la disposizione in parola con riferimento agli incarichi conferiti al di fuori di tali ipotesi.

Tali sono gli incarichi aventi ad oggetto attività non rientranti nei doveri d'ufficio e conferiti al dirigente in ragione delle sue specifiche e personali competenze. Orbene, con riferimento a tali attività ove le stesse siano conferite da un soggetto diverso dall'amministrazione di appartenenza, può facilmente sostenersi che il compenso eventualmente previsto esuli dal regime di onnicomprensività, per rientrare invece nell'ambito applicativo dell'art. 53 dello stesso D.L.vo n. 165/2001, quale "*retribuzione*" connessa ad incarico, extraistituzionale.. Dubbi sorgono invece in ordine al regime giuridico cui assoggettare la retribuzione degli incarichi estranei ai compiti del dirigente ove questi siano conferiti dall'amministrazione di appartenenza. Il tenore letterale della disposizione sembra infatti condurre a ritenere convogliati nell'onnicomprendività retributiva i compensi per tali attività, posto che l'uso dell'avverbio "*comunque*" che collega il sostantivo "*incarico*" al soggetto agente "*amministrazione che conferisce o designa*", sembra assorbire ogni tipo di incarico conferito dall'amministrazione al dirigente, a prescindere dall'inclusione o meno dell'attività richiesta nei doveri d'ufficio. Se interpretata in tal modo, la disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 165 sottrarrebbe all'ambito di applicazione dell'art. 53 in commento gli incarichi (potenzialmente) retribuibili conferiti al dirigente pubblico dalla propria amministrazione.

Al riguardo non può però trascurarsi di evidenziare, come ricordato dall'Avvocatura dello Stato di Bologna con nota del 4/12/2003 esprimendo il proprio parere sulla materia in questione, il consolidato orientamento della giurisprudenza tanto amministrativa quanto contabile: con riferimento alla prima il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il principio dell'onnicomprendività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI**

essi possano espletare incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano espletamento dei compiti d'istituto (Cons stato, sez. VI, 5.3.1997, n. 363; sez V, 28.1.1997, n. 95; sez. V, 20.10.1994, n. 1183). Ancora più di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 2.10. 2002, n. 5163; sez. V, 8.5.2002, n. 2492) ha confermato che il divieto di percepire compensi aggiuntivi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprendività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio e che tale principio, tuttavia, non esclude che i dipendenti pubblici possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali.

La Corte dei Conti, poi, ha confermato, dal canto suo, che il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico può e deve trovare limiti nei casi in cui l'attività del dipendente pubblico si svolge oltre quella istituzionalmente prevista, nel presupposto di scelte discrezionali fatte dall'amministrazione *intuitu personae*, combinata con la facoltà, da parte dell'interessato, di prestarvi o meno adesione (Corte conti, sez II 27.6.1997 n. 91/A).

Su tali premesse, dunque, appare preferibile un'interpretazione della disposizione in esame che, enfatizzando anche con riferimento alle ipotesi di conferimento di incarichi da parte dell'amministrazione di appartenenza, il requisito della "*ragione d'ufficio*", su di esso faccia correre il discrimine per l'inclusione ovvero l'esclusione nel regime di onnicomprensività dei compensi per le prestazioni.

Detto concetto dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ha trovato specifica disciplina per i dirigenti scolastici nell'art. 26 comma 1 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza del 1.3.2002, come risulta modificato, dall'art. 19 del CCNL di detta Area V sottoscritto in data 11.04.2006 giorno dal quale lo stesso è diventato operante per detti dirigenti.

Come detto non rientrano, comunque, nel regime dell'onnicomprendività i compensi relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001.

Ciò premesso, si forniscono di seguito indicazioni interpretative ed operative in ordine ai criteri di identificazione dei compensi riconducibili al regime di onnicomprensività del trattamento economico nonché agli adempimenti connessi al versamento degli stessi.

II - INCARICHI AGGIUNTIVI DIRIGENTI SCOLASTICI

Gli incarichi aggiuntivi conferiti o accettati da dirigenti scolastici avuto riguardo all'applicabilità o meno del principio dell'onnicomprendibilità ai compensi dagli stessi derivanti possono essere classificati come segue:



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI**

A – Tipologia di incarichi aggiuntivi non soggetti alla normativa della onnicomprensività.

1. Incarichi obbligatori (Art. 19 comma 1)

L'articolo 19, comma 1° del CCNL dell'Area V della Dirigenza del 11/4/2002, sottrae dalla regola della onnicomprensività i seguenti incarichi che *"l'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire"* al dirigente scolastico, il quale *"è tenuto ad accettare"*:

- a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- d) funzione di Commissario governativo;
- e) componente del nucleo di valutazione delle istituzioni scolastiche di cui l'art.20;
- f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
- g) incarichi relativi alle attività connesse all'EDA e alla terza area degli Istituti Professionali;
- h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente;

In deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs n. 165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

L'elencazione è tassativa poiché trattandosi di norma speciale che fa accezione ad una regola generale non è suscettibile di interpretazione analogica.

Si tratta, quindi, degli unici incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza sottratti al regime generale della onnicomprensività della retribuzione.

2. Incarichi conferiti dalla propria Amministrazione, da terzi o da altre Amministrazioni pubbliche non in ragione del loro ufficio e non su designazione dell'Amministrazione di appartenenza (Incarichi ex art. 53 D.L.vo 165/2001)

In relazione a quanto innanzi esposto, per gli incarichi conferiti ai dirigenti amministrativi ed ai dirigenti tecnici sia dalla propria amministrazione che da terzi o da Amministrazioni Pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, non in ragione dell'ufficio dirigenziale bensì in ragione di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, le competenze spettanti sono integralmente corrisposte al dirigente interessato.

Si richiama, in proposito, la necessità dell'applicazione delle regole sulle incompatibilità, sul divieto di cumulo di impieghi e sugli incarichi autorizzati di cui all'articolo 53 del D. L.vo 165/2001, alla cui lettura integrale si rimanda per ogni opportuno approfondimento. In particolare l'autorizzazione allo svolgimento di detti incarichi deve essere preventivamente richiesta al Capo dell'Ufficio di appartenenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53 circa il valore legale da attribuire al silenzio dell'Amministrazione protrattosi oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Giusta quanto previsto dal citato art.19, comma 2, i compensi relativi alle attività svolte ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 che di seguito si riportano non



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI**

sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

Trattasi dei compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni o seminari
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione
(*lettera aggiunta dall'art.7-novies, Legge 43 del 2005*)

Anche per i dirigenti scolastici gli incarichi conferiti devono essere oggetto di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni, alle scadenze prestabilite.

A titolo esemplificativo si citano gli incarichi di studio e/o di docenza in iniziative culturali organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione Scolastica, ivi comprese le Università.

Analoghi incarichi conferiti dall'Amministrazione scolastica non in ragione dell'ufficio cui il dirigente scolastico è preposto e dallo stesso liberamente accettati.

Per detti incarichi, salvo quanto specificatamente diversamente previsto, potrà essere stipulato apposito contratto d'opera.

**B – Tipologia di incarichi per i quali vige la regola della onnicomprensività.
(Art. 19 commi 3 e 4 del CCNL dell'11.4.2006 - Incarichi non obbligatori)**

L'articolo 24, comma 3, del Decreto Leg.vo 165/2001 ha introdotto la regola della onnicomprensività e quindi del divieto di corresponsione diretta sia da parte dell'amministrazione di appartenenza che da terzi dei compensi ai dirigenti scolastici e del loro versamento con le modalità di cui al seguente punto D all'Amministrazione per i seguenti incarichi:

- incarichi conferiti dall'Amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio, diversi da quelli di cui all'art. 19 comma 1 del CCNL 11.4.2006;
- incarichi conferiti da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi, su designazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- incarichi conferiti in ragione dell'ufficio dirigenziale da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi.

Tra gli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio rientra, ad esempio, la direzione e/o progettazione di corsi di aggiornamento nella propria istituzione scolastica.



**Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI**

C – REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI AGGIUNTIVI SOTTOPOSTI AL REGIME DI ONNICOMPRESIVITÀ

Allo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80%. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.

D – MODALITA' DI VERSAMENTO DEI COMPENSI ASSOGGETTATI AL REGIME DELL'ONNICOMPRESIVITA'

Con circolari prot. n. 642 del 12.05.2003 – paragrafo 4 – modificata dalle circolari prot. n. 752 del 30.05.2003 e prot. n. 241 del 24.02.2004, nonché dalle note prot. n. 254 del 19/04/2005, prot. n. 11 del 01/01/2006 e prot. n. 606 del 28/07/2006 il Ministero dell'Istruzione ha, in applicazione di quanto previsto dal 3° comma dell'art.24 del d.lvo 165/2001, in sintesi fornito istruzioni operative per i versamenti da disporre sull'apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato relativamente a quei compensi che per effetto di quanto previsto dalla normativa sulla onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, quale risulta dall'art. 19 del CCNL del 11/04/2006 dell'Area V non debbono essere corrisposti per intero direttamente all'interessato.

In relazione a quanto previsto dalle suddette disposizioni l'amministrazione, l'ente o l'istituzione che deve corrispondere un compenso per gli incarichi in questione è tenuta a disporre il versamento in conto entrata Tesoro sul seguente capitolo: Capitolo 3408, capo XIII, art. 3

Tali versamenti, ai sensi del citato articolo 19 del vigente CCNL Area V, dovranno riguardare esclusivamente la residua percentuale del compenso (20% o 70%) non corrisposta direttamente agli interessati fermo restando l'onere per l'Amministrazione del versamento dell'IRAP relativa alla Regione di pertinenza.

Ogni versamento dovrà riferirsi al singolo dirigente scolastico e, nella causale, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;
- codice fiscale;
- sede di servizio e ufficio scolastico regionale di appartenenza;
- periodo di riferimento.

Copia della ricevuta di versamento andrà trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza unitamente al prospetto allegato n.1



Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio VI

E – DETERMINAZIONE DEL FONDO REGIONALE E ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Restano nell'esclusiva competenza degli Uffici scolastici regionali i sottoindicati adempimenti relativi all'applicazione della normativa sopra richiamata:

1. rilevazione degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti Scolastici mediante acquisizione e verifica dell'esattezza delle attestazioni dei versamenti sul capo XIII, capitolo 3408, articolo 3, effettuati dalle Istituzioni scolastiche in ciascun anno di riferimento che confluisce, quindi, ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della loro retribuzione.
2. rideterminazione annuale del fondo generale regionale per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici, per un importo corrispondente alla somma delle quote versate sul capitolo 3408, di cui al punto precedente, in applicazione del contratto integrativo regionale.
3. invio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, degli elenchi relativi agli incarichi aggiuntivi, mediante compilazione dell'apposito nuovo allegato A, alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII per la reiscrizione in bilancio della quota parte dei suddetti compensi per incarichi aggiuntivi versati in c/ entrata Tesoro e la riassegnazione al fondo regionale.

III – DISPOSIZIONI FINALI

Le indicazioni sopra riportate non trovano applicazione nei confronti del personale docente incaricato della direzione delle Istituzioni Scolastiche